

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:	PAG.		
PRESIDENTE	1338	Autorizzazione a cedere al comune di Parma un'area di circa metri quadrati 2.970, facente parte del compendio patrimoniale « Caserma Bottego », sito in detta città, nonché a rinunciare al diritto d'uso spettante allo Stato su un'area comunale di circa metri quadrati 3.000 appartenente al « Palazzo del Giardino », in permuta di un'area, con sovrastante fabbricato, estesa metri quadrati 1.670, sita in via delle Fonderie, di proprietà comunale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4233)	1342
Inversione dell'ordine del giorno:		PRESIDENTE	1342
PRESIDENTE	1338	PATRINI, Relatore	1342
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ROSSI PAOLO ed altri: Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio (4225)	1338	BUZZI: Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Flora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico), e, in favore del comune di Parma, altra porzione dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di metri quadrati 237 (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1617-B)	1343
PRESIDENTE	1338	PRESIDENTE	1343, 1344
GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1338	COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze	1343
SILVESTRI, Relatore	1338	MINIO	1343
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PATRINI, Relatore	1343
Deroghe al monopolio dei sali ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette (4355)	1340		
PRESIDENTE	1340, 1341		
MINIO	1340		
RAFFAELLI	1341		
SILVESTRI Relatore	1340		
Cessione a favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « ex polveriera di Panigaglia » sito in comune di Portovenere (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4332)	1341		
PRESIDENTE	1341		
LAFORGIA, Relatore	1342		

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore BONAFINI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3591)	1345
PRESIDENTE	1345
COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1345
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1345
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1345

La seduta comincia alle 10.

ZUGNO, *Segretario f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vizzini.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 4225, e quindi, nell'ordine, i provvedimenti nn. 4355, 4332, 4233, 1617-B, 3591. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rossi Paolo ed altri: Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio (4225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rossi Paolo, Ferri Mauro e Silvestri: « Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio ».

Il relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Nel maggio scorso, è già stato approvato il provvedimento relativo all'ordinamento degli agenti di cambio.

Oggi, sorge la necessità di integrare quel provvedimento con alcune norme di carattere transitorio e di regolamentazione delle elezioni. All'articolo 1, è contemplata una migliore dizione dell'articolo 14 della legge n. 402 per quanto concerne i ricorsi al Consiglio nazionale in materia di iscrizione all'albo e in materia di elezione al Consiglio degli ordini.

Gli articoli 2, 3 e 4 riguardano le elezioni del Consiglio dell'ordine e l'eventuale annullamento di elezioni al Consiglio nazionale. L'articolo 5 riguarda la procedura dinanzi al Consiglio nazionale e l'articolo 6 i ricorsi avverso le decisioni del Consiglio. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, contengono norme transitorie.

Le disposizioni in parola sono state concordate con il Ministero della giustizia; per cui il relatore esprime parere favorevole alla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 1.

Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale.

L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402 è sostituito dal seguente:

« Le decisioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonché in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.

In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale il ricorso al Consiglio nazionale ha effetto sospensivo ».

(*E approvato*).

ART. 2.

Annullamento delle elezioni del Consiglio dell'Ordine - Sostituzione.

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli com-

ponenti del Consiglio dell'Ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione a norma dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1967, n. 402.

(È approvato).

ART. 3.

*Rinnovo delle elezioni
del Consiglio dell'Ordine.*

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso, al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del tesoro.

Il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro del tesoro provvedono a norma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1967, n. 402.

(È approvato).

ART. 4.

*Annullamento delle elezioni di membri
del Consiglio nazionale.*

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli suoi membri provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro del tesoro i quali invitano il Presidente del consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro del tesoro provvedono di concerto, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro la elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

(È approvato).

ART. 5.

*Regolamento di procedura
avanti al Consiglio nazionale.*

Il Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso.

(È approvato).

ART. 6.

*Ricorso avverso le decisioni
del Consiglio nazionale.*

Le decisioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati nel termine perentorio

di trenta giorni dalla notificazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata dall'interessato davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il Collegio giudicante è integrato da due agenti di cambio. Per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un Ordine degli agenti di cambio e per ciascuna corte di appello, ogni biennio sono nominati, a norma dell'articolo 10, n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro agenti di cambio, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi degli Ordini aventi sede nel distretto.

Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

(È approvato).

ART. 7.

Commissione straordinaria.

È istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione straordinaria con l'incarico di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio in carica in ogni borsa e di indire le elezioni dei Consigli degli Ordini e del Consiglio nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro, ed è composta di cinque agenti di cambio in carica, con una anzianità di nomina non inferiore a 4 anni.

(È approvato).

ART. 8.

Domanda di iscrizione nell'albo.

Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, nel termine di giorni trenta da detta data, presentare alla Commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'albo redatta in carta da bollo e corredata dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio competente, attestante il possesso della qualifica di agente di cambio in carica, nonché dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa.

(È approvato).

ART. 9.

Adempimenti della Commissione.

La Commissione straordinaria, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo forma, per ciascuno degli Ordini di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, gli albi professionali, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con la rispettiva anzianità di nomina.

Ultimate le operazioni relative alla formazione degli albi professionali, la Commissione straordinaria provvede immediatamente a convocare, fissandone la data, le assemblee degli iscritti nell'albo di ciascun Ordine per l'elezione dei rispettivi Consigli e del Consiglio nazionale, ed a tal fine:

1) trasmette ad ogni iscritto nell'albo — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — il relativo avviso di convocazione contenente le indicazioni di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 29 maggio 1967, n. 402.

Tale avviso dovrà pervenire agli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

2) Provvede alla nomina, per ciascun Ordine, del Presidente dell'assemblea elettorale e di due scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nel rispettivo albo.

(È approvato).

ART. 10.

Norme regolatrici delle prime elezioni.

Nelle prime elezioni dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 15 della legge 29 maggio 1967, n. 402, in quanto applicabili.

(È approvato).

ART. 11.

Adempimenti del Presidente dell'assemblea elettorale.

Il Presidente dell'assemblea cura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, provvede allo scrutinio delle schede di votazione, accerta il risultato delle elezioni e dà immediata comunicazione alla Commissione straordinaria dei nominativi degli eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale.

(È approvato).

ART. 12.

Proclamazione degli eletti e convocazione dei primi Consigli.

La Commissione straordinaria, sulla base delle comunicazioni ricevute dai Presidenti delle assemblee elettorali, verificata l'osservanza delle norme di legge, provvede alla proclamazione degli eletti a componenti dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio nazionale; trasmette, entro cinque giorni, al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, al più anziano di età, l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio nazionale ai fini della loro costituzione e della elezione delle cariche.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Derghe al monopolio dei sali ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette (3455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Derghe al monopolio dei sali e al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette ».

Il relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è stato predisposto per adeguare la legislazione vigente agli obblighi derivanti dai trattati di Roma. Dobbiamo quindi rendere permanente la deroga e sottoporre i prodotti, indicati nel titolo della legge, alla stessa quota fiscale che hanno i prodotti nazionali ed alle stesse modalità per quanto concerne gli impieghi particolari.

L'articolo 1 di questa proposta di legge stabilisce la deroga permanente al divieto di importazione. L'articolo 2 stabilisce che i prodotti provenienti da queste nazioni siano sottoposti alle quote fiscali così come sono sottoposti i prodotti nazionali. L'articolo 3 stabilisce lo stesso trattamento per le cartine ed i tubetti di sigarette; l'articolo 4 mantiene il principio dell'importazione tramite il monopolio; l'articolo 5 stabilisce le modalità dei contrassegni e delle confezioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. La nostra parte non ha nulla da obiettare al provvedimento in esame. Ci limi-

tiamo ad auspicare, per l'ennesima volta, che venga finalmente abolita l'imposta sul sale.

RAFFAELLI. Desidero ricordare che l'abolizione sollecitata dal collega Minio è prevista dalla riforma tributaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunità economica europea, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi.

(È approvato).

ART. 2.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi del precedente articolo sono sottoposti, in relazione al tipo di sale introdotto, al pagamento delle quote fiscali nelle misure stabilite dalla tabella F, allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825, se destinati ad uso alimentare.

Qualora siano destinati invece ad usi diversi da quello alimentare, i sali introdotti sono assoggettati agli stessi tributi o diritti, nonché all'osservanza delle medesime formalità e cautele, che le disposizioni in vigore prevedono per i similari sali di produzione nazionale destinati agli stessi usi.

Le controversie sull'assimilazione dei tipi di sale introdotti a quelli di produzione nazionale sono decise dal Ministro delle finanze, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(È approvato).

ART. 3.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, è ammessa, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, l'introduzione di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri della Comunità economica euro-

pea previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.

Sulle cartine e tubetti per sigarette, introdotte ai sensi del comma precedente, è dovuto oltre ai dazi doganali e agli altri diritti di confine previsti dalle norme in vigore, la quota fiscale nelle misure stabilite dalla tabella G, allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825.

(È approvato).

ART. 4.

L'introduzione per la vendita nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sale alimentare nonché di cartine e tubetti per sigarette, provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea può essere effettuata soltanto attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(È approvato).

ART. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione della presente legge ed in particolare le caratteristiche della carta tagliata per sigarette, quelle dei contrassegni, nonché il sistema di applicazione degli stessi tanto ai sali condizionati per uso alimentare che alle cartine e ai tubetti per sigarette, introdotti ai sensi della presente legge, per assicurare la legittimità della loro circolazione, ai fini fiscali, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cessione a favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « ex Polveriera di Panigaglia » sito in comune di Portovenere (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Cessione a favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato

denominato " ex Polveriera di Panigaglia " sito in comune di Portovenere; già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Il compendio demaniale del comune di Portovenere è costituito da tre zone: una prima zona, ex Polveriera, con una superficie complessiva di 44486 metri quadrati, una seconda zona formata da terreni la cui superficie ammonta a 64830 metri quadrati: una terza zona che ricade fra le prima due zone.

A questo compendio è interessato l'Ente nazionale idrocarburi il quale intende utilizzare la predetta zona per la costruzione di un terminale per la ricezione del gas naturale liquefatto da importare per via marittima, nonché per l'integrazione di altri impianti connessi alla distribuzione del gas nella fascia costiera che, in quella zona, appare interessata all'utilizzazione delle fonti di energia.

La valutazione che è stata fatta dal catasto, ammonta, con relazione del 22 febbraio 1967, ad un valore di 630 milioni: superandosi il limite di 400 milioni, si rende necessario il provvedimento legislativo per realizzare tale negozio che appare giustificato alla luce dei fini per cui l'Ente nazionale idrocarburi lo richiede.

Il Relatore esprime pertanto, parere favorevole all'approvazione del provvedimento, già approvato dalla commissione finanze e tesoro del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Piché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata, per il prezzo di lire 630 milioni, la cessione dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « Ex Polveriera di Panigaglia », da destinarsi alla costruzione di un terminale per la ricezione, lo stoccaggio e la rigasificazione di gas naturale liquefatto.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere al comune di Parma un'area di circa metri quadrati 2.970, facente parte del compendio patrimoniale « Caserma Bottego », sito in detta città, nonché a rinunciare al diritto di uso spettante allo Stato su un'area comunale di circa metri quadrati 3.000 appartenente al « Palazzo del Giardino », in permuta di un'area, con sovrastante fabbricato, estesa metri quadrati 1.670, sita in via delle Fonderie, di proprietà comunale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a cedere al comune di Parma un'area di circa 2.970 metri quadrati, facente parte del compendio patrimoniale " Caserma Bottego ", sito in detta città, nonché a rinunciare al diritto d'uso spettante allo Stato su un'area comunale di circa 3.000 metri quadrati appartenente al " Palazzo del Giardino ", in permuta di un'area, con sovrastante fabbricato, estesa 1.670 metri quadrati, sita in via delle Fonderie, di proprietà comunale; già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, abbiamo davanti a noi un provvedimento interessante il comune di Parma e si tratta, in sostanza, di una permuta senza conguaglio.

Il comune di Parma ha chiesto di acquistare un appezzamento, irregolare di forma, di 2970 metri quadrati, facente parte della « Caserma Bottego ». Inoltre, il comune di Parma è possidente di un bene patrimoniale denominato « Palazzo del Giardino » di circa tremila metri su cui pende un vincolo da parte del Governo per un particolare uso. Al Governo, poi, interessa una proprietà del comune di Parma di 1670 metri quadrati, prospiciente per 94 metri su una via in cui sorge un piccolo fabbricato di un piano, che lo Stato ha chiesto in possesso per la costruzione di alcune attrezzature.

A giudizio dell'ufficio tecnico erariale, tale appezzamento e la sua disponibilità conguagliano il valore di ciò che il Governo ha chiesto al comune di Parma per un valore di cento milioni. Siccome le norme vigenti non prevedono il conguaglio fra gli enti locali e lo Stato, è stato predisposto questo provvedimento.

Il relatore, invita ad approvare il testo del disegno di legge così come ci giunge dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la cessione in favore del comune di Parma di un'area di circa metri quadri 2.970, facente parte del compendio patrimoniale denominato « Caserma Bottego », sito in detta città, nonché la rinuncia, in favore del medesimo comune, al diritto d'uso spettante allo Stato su un'area comunale di circa metri quadri 3.000 appartenente al « Palazzo del Giardino », in permuta di una area con sovrastante fabbricato, estesa metri quadri 1.670, sita in via delle Fonderie, di proprietà del comune di Parma.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buzzi: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro di San Ulderico) e, in favore del comune di Parma, altra porzione dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di metri quadrati 237 (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1617-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buzzi:

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico), e in favore del comune di Parma, altra porzione dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico di metri qua-

drati 237 », già approvata dalla VI Commissione della Camera nella seduta del 1° aprile 1966 e modificata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1967.

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PATRINI, Relatore. Il Senato ha modificato il provvedimento per tener conto delle esigenze sia del comune di Parma, per il completamento del complesso scolastico, che della parrocchia di San Ulderico. Pertanto una parte del compendio per 433 metri quadri e per lire 12.925.373 viene ceduta alla parrocchia (con relativa e congrua diminuzione del prezzo rispetto ai 20 milioni originari, fissati per l'intero compendio di 670 metri quadri); l'altra parte, che costituiva un elemento di disturbo per il complesso edilizio scolastico viene ceduta, per 237 metri quadri e lire 7.074.627, al comune di Pavia.

A me sembra che il provvedimento così modificato dal Senato soddisfi le esigenze del comune e della parrocchia; invito pertanto la Commissione ad approvare il testo modificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

MINIO. Vorrei avere un chiarimento a proposito dell'articolo 2. Si dice infatti che l'area ceduta alla chiesa parrocchiale deve essere destinata a zona di rispetto inedificata. Ma quale valore ha tale affermazione se si aggiunge, poi, l'autorizzazione di costruirvi l'abitazione del parroco, nonché l'occorrenza per attività ricreative? Vuol dire che il parroco vi può costruire? Del resto si fa presto a esaurire con una costruzione la superficie di 433 metri quadrati. Mi sembra davvero che questo sia in contraddizione con l'affermazione che deve trattarsi di zona di rispetto. Tutto dà l'impressione che finirà con l'essere tutta edificata.

PATRINI, Relatore. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Minio sul fatto che in questa parte il testo del Senato coincide con quello da noi approvato dopo un'ampia discussione. Solo si dovrà prevedere nel contratto di stipula la salvaguardia del chiostro e dei suoi annessi.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Le garanzie cui si riferisce l'onorevole Minio possono essere costituite dal fatto che la costruzione della casa del parroco deve essere sottoposta ad approvazione da parte del Comune e del Ministero

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1967

della pubblica istruzione. Mi sembra un discorso che può essere accettato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento nel corso della quale il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiarito il loro pensiero.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, per il prezzo di lire 20.000.000, dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera *B* nella planimetria allegata alla presente legge nonché dei fabbricati sopra costruiti.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, per il prezzo di lire 12 milioni e 925.373, dell'area adiacente il chiostro San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera *B* nella planimetria allegata alla presente legge, nonché dei fabbricati sopra costruiti dell'estensione di metri quadrati 433, foglio 32, mappale 284/parte-catasto urbano.

È autorizzata altresì la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Parma, per il prezzo di lire 7.074.627, dell'area adiacente il Chiostro San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera *C* nella planimetria allegata alla presente legge, della estensione di metri quadrati 237, foglio 32, mappale 284/parte-catasto urbano.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Detta area dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del

parroco, nonché ad attività ricreative, assistenziali e religiose.

È stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovrà assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

L'area di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco, nonché ad attività ricreative, assistenziali e religiose.

È stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovrà assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La V Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo 4:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il titolo della proposta di legge nel seguente testo:

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma di una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico) ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro di San Ulderico), e, in favore del Comu-

ne di Parma, altra porzione dell'area adiacente il chiostro di San Ulderico, di metri quadrati 237 ».

Pongo in votazione il titolo della proposta di legge nel testo del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: Norme integrative dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini, Girauda e Nenni Giuliana: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La legge 3 febbraio 1963 riguarda il personale del monopolio banane e la legge 9 ottobre 1964 prevede il trasferimento del personale della soppressa amministrazione autonoma del monopolio banane nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Queste leggi non tengono però conto della situazione in cui si trovano 4 unità che furono inquadrata nella qualifica iniziale del primo biennio con il coefficiente 147 anziché 180 che è quello del personale dei monopoli di Stato, in contrasto con l'articolo 3, quarto comma, della legge n. 1986.

Detta sistemazione abnorme fu già rilevata dal Senato all'atto di approvazione della legge n. 1986 con un ordine del giorno accettato dal Governo.

La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, in sostanza dà applicazione a norme precedenti che disciplinavano la cessata amministrazione del monopolio banane. Ciò premesso, mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143.

Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 73.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1966.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, numero 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio » (4225):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Deroghe al monopolio dei sali ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette » (4355):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1967

Disegno di legge: « Cessione a favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato " ex Polveriera di Panigaglia " sito in comune di Portovenere » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4332):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al Comune di Parma un'area di circa metri quadrati 2.970, facente parte del compendio patrimoniale " Caserma Bottego ", sito in detta città, nonché a rinunciare al diritto di uso spettante allo Stato su un'area comunale di circa metri quadrati 3.000 appartenente al " Palazzo del Giardino ", in permuta di una area, con sovrastante fabbricato, estesa metri quadrati 1.670, sita in via delle Fonderie, di proprietà comunale » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4233):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale, di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazza Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico), e, in favore del comune di Parma, altra porzione dell'area adiacente il chiostro di San Ulderico, di metri quadrati 237 » (*Modificata*

dalla V Commissione permanente del Senato) (1617-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, numero 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591):

Presenti	29
Votanti	24
Astenuti	5
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Bassi, Bima, Bonaiti, Botta, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Longoni, Loreti, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani e Zugno.

Si sono astenuti sul disegno di legge numero 3591:

Astolfi Maruzza, Carocci, Minio, Raffaelli, Vespignani.

È in congedo: Vizzini.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO